

Summer School ASGI

*La tutela del migrante dalle discriminazioni fondate sulla nazionalità
e/o sul fattore etnico-razziale*

Sasso Marconi, 23 settembre 2011

Profili discriminatori di talune prestazioni di *welfare* nell'ordinamento italiano



William Chiaromonte
Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro
Università di Firenze

I principi del diritto nazionale

- Principio di irrilevanza del requisito della cittadinanza al fine dell'accesso ai regimi di sicurezza sociale (artt. 2 e 3 Cost.) → parità di trattamento tra cittadini e stranieri in materia di diritti sociali.
- Art. 2, co. 3, T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998).
- Art. 38, co. 1, Cost.: diritto all'assistenza sociale anche dello straniero.

I principi del diritto internazionale ed UE

- Convenzioni OIL sulla tutela dei lavoratori migranti e in materia di sicurezza sociale
- Regolamento 1231/2010/UE
- Direttiva 2003/109/CE
- Artt. 21 e 34, co. 3, Carta di Nizza
- Art. 14 CEDU e art. 1 Protocollo 1

La disciplina legale nazionale

- Previdenza vs. assistenza
- Art. 41 TU immigrazione: possibilità di beneficiare delle provvidenze, anche economiche, di assistenza sociale per gli stranieri (in possesso di determinati requisiti reddituali e/o sanitari) titolari alternativamente di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.



- Art. 80, co. 19, l. n. 388/2000: la possibilità di fruire delle medesime prestazioni è ora subordinata al requisito del possesso della carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).
- Notevole restringimento del campo di applicazione soggettivo: si subordina la concessione allo straniero di prestazioni assistenziali al requisito del soggiorno quinquennale in Italia. Ciò è legittimo?

La giurisprudenza costituzionale

- **Sent. 432/2005:** si censura una discriminazione diretta fondata sul requisito della nazionalità (e non della residenza), ritenuto criterio irragionevole.
- **Sent. 324/2006:** si salvaguarda il diritto dei percettori di prestazioni assistenziali, sorto in vigenza della precedente disciplina, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 80, co. 19, sulla base del solo requisito del permesso di soggiorno.

- **Sentt. 306/2008 e 11/2009:** dichiarano l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, co. 19, nei limiti in cui imponeva, per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità, un requisito reddituale, oltre a quelli sanitari e di durata del soggiorno (sui quali però non si pronunciano).

- **Ord. 285/2009**: estensione dei principi di cui alle sentt. 306/2008 e 11/2009 a “tutte le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi” (quindi non solo indennità di accompagnamento e pensione di inabilità).
- **Sent. 32/2008**: non è irragionevole il requisito della residenza quinquennale (\neq Corte giustizia CE, es. *Hartmann*, C-212/05; *Rennenberg*, C-527/06).

- **Sent. 187/2010:** illegittimità costituzionale dell'art. 80, co. 19, nella parte in cui subordina alla titolarità del permesso di soggiorno per lungoresidenti la concessione, agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, dell'assegno mensile di invalidità (ma solo in quanto trattasi di "prestazione assistenziale destinata al sostentamento della persona").

- **Sent. 40/2011:** è irragionevole, e dunque discriminatoria, la doppia condizione della cittadinanza europea e della residenza triennale in Regione per accedere al sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali del Friuli Venezia Giulia.
- **Sent. 61/2011:** è irragionevole qualsiasi titolo di soggiorno quale requisito per fruire dei servizi sociali in Campania.

Nuove misure discriminatorie (nazionali e locali): qualche esempio

- Legge n. 133/2008: es. *social card*, “fondo affitti”, assegno sociale.
- Legge n. 9/2008 FVG: es. “fondo povertà”; assegno di natalità.
Procedura di infrazione n. 2009/2001 avviata dalla Commissione europea.
- “Bonus bebè”, vari comuni del Nord Italia.



La giurisprudenza di merito

- Disapplicazione dell'art. 80, co. 19, e diretta applicazione delle disposizioni della CEDU (es. Trib. Ravenna 16.1.2008).
- Disapplicazione dell'art. 80, co. 19, e diretta applicazione delle disposizioni della CEDU, in quanto "equivalenti" a quelle della Carta di Nizza (es Trib. Pisa 27.9.2010).

- Perdurante vigenza nel nostro ordinamento dell'originario art. 41 TU immigrazione: sufficiente il solo permesso di soggiorno per la concessione delle prestazioni assistenziali anche dopo l'art. 80, co. 19 (es. Trib. Bari 18.5.2009; Trib. Genova 3.6.2009; Trib. Vicenza 7.8.2009).
- Isolata Corte d'Appello Firenze 13.1.2009: non irragionevole il requisito del soggiorno quinquennale.

- Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia CE da Trib. Bolzano 7.12.2010 (causa **C-571/10, Kamberaj**): contrasto fra il requisito della residenza quinquennale nella Provincia e (fra gli altri) gli artt. 21 e 34 della Carta di Nizza.

Il ruolo propulsivo delle Regioni

- Riconoscimento da parte della Consulta di competenze significative in tema di integrazione degli stranieri, nonostante l'ostilità governativa (es. estensione di taluni diritti sociali fondamentali anche agli irregolari: C. cost. 269/2010 sulla l.r. Toscana n. 29/2009; C. cost. 299/2010 sulla l.r. Puglia n. 32/2009; C. cost. 61/2011 sulla l.r. Campania n. 6/2010).

- Legislazione nazionale (atteggiamento esclusivo) vs. legislazione regionale (atteggiamento prevalentemente inclusivo).
- Rischio di frammentazione della condizione giuridica dello straniero non solo sulla base del titolo di soggiorno posseduto, ma anche del luogo di residenza.
- Differenziazione della qualità dell'integrazione da Regione a Regione.